



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.**

NR. Progr. 72

Data 03/09/2014

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in data 03 SETTEMBRE 2014 alle ore 20:30.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 03 SETTEMBRE 2014 alle ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	X		10.	TONINI MANUELA	X	
2.	SILQUINI DAVIDE	X		11.	GHINELLI PAOLO	X	
3.	VALENTINI FILIPPO	X		12.	SANTINI MANILA	X	
4.	MALPASSI MARIA ELENA	X		13.	GENTILINI LUCA	X	
5.	DOMINICI LUCA	X		14.	GENNARI FABIO	X	
6.	FERRI GIUSEPPINA	X		15.	GENNARI FRANCESCA	X	
7.	ANGELINI ROBERTO	X		16.	PICCIONI MATTEO	X	
8.	BERARDI RAFFAELLA	X		17.	MIGNANI ANTONIO		X
9.	BELPASSI ALEX	X					

Sono presenti gli Assessori:

PICCIONI FABRIZIO, UBALDINI MARCO, SEMPRINI ALVIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale F.F.: Dott. VASELLI STELIO.

Il Presidente del Consiglio Comunale, BERARDI RAFFAELLA, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: BELPASSI ALEX, GHINELLI PAOLO, GENNARI FRANCESCA

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE Finanziario Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Bernardi Fabrizio

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Bernardi

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 71 adottata in questa stessa seduta consiliare, con la quale è stato approvato un nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare:

- il comma 669 il quale recita: *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;*
- il comma 676 il quale dispone: *«L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.»;*
- il comma 677 il quale dispone: *«Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.»;*

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in*

anno»;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 08/04/2014, sul quale è previsto in entrata un gettito TASI pari a €. 1.000.000,00, determinato in funzione dell'approvazione, con delibera consiliare n. 30 del 08/04/2014, di una sola aliquota sull'abitazione principale e relative pertinenze del 2,5 per mille e senza la previsione di alcuna detrazione, riduzione o esenzione, tutto ciò al fine di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio e mantenere un elevato standard di servizi offerti al cittadino;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di rendere più equa la ripartizione del carico fiscale rispetto alla precedente applicazione dell'IMU, e quindi di elevare l'aliquota sull'abitazione principale e relative pertinenze dal 2,5 per mille al 3,3 per mille, con la contemporanea introduzione di una detrazione in favore delle abitazioni con rendita più bassa (che risultano essere le più penalizzate rispetto all'IMU) e una maggiorazione della detta detrazione di €. 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico del contribuente medesimo;

Visti l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per quanto concerne la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso i pareri che si allegano:

- Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Successivamente, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Gentilini, Gennari Francesca, Gennari Fabio, Piccioni del "M5S"), astenuti n. 0,

DELIBERA

1) Di determinare, per l'anno 2014, le **aliquote e le detrazioni** del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure di cui ai prospetti allegati (**Allegati "A" e "B"**), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di fissare la quota del tributo dovuto dall'occupante nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

3) Di dare atto che sono rispettati i limiti di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, per quanto riguarda la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU;

4) Di individuare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), i seguenti servizi indivisibile e relativi costi previsti sul bilancio di previsione 2014, alla cui parziale copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	Costi
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	309.203,82
Polizia municipale	1.036.280,50
Scuola materna	1.245.634,19
Istruzione elementare	130.575,03
Istruzione media	211.113,59
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	622.773,32
Illuminazione pubblica e servizi connessi	807.422,96
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	746.462,48
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	755.417,94

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 24674/2013 del 11/11/2013.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Gentilini, Gennari Francesca, Gennari Fabio, Piccioni del "M5S"), astenuti n. 0,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di RIMINI

ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

Fattispecie		Aliquota
A	Abitazione principale e relative pertinenze, così come definita dal regolamento TASI, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (*).	3,3 ‰
	Abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (*).	
	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (*).	
	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.	
	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	
	Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
B	Unità immobiliari imponibili diverse da quelle di cui al precedente punto A.	0 ‰

(*) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di RIMINI

DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

a) Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata per scaglioni di rendita, secondo il seguente prospetto:

Importo rendita unità abitativa	Detrazione annua
Fino a €. 300,00	€. 90,00
Da €. 300,01 a €. 400,00	€. 70,00
Da €. 400,01 a €. 500,00	€. 50,00
Da €. 500,01 e oltre	€. 0,00

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di quindici giorni. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va suddivisa in parti uguali tra i medesimi. Se la detrazione è superiore al tributo dovuto sull'abitazione principale, la parte eccedente può essere detratta dal tributo dovuto sulle relative pertinenze.

b) La detrazione prevista alla precedente lettera a) è maggiorata di €. 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico. Se entrambi i genitori sono soggetti passivi del tributo, la maggiorazione spetta in proporzione alla percentuale di carico fiscale.

Qualora il figlio sia interamente o parzialmente a carico di uno dei genitori non soggetto passivo del tributo, la maggiorazione spetta interamente all'altro genitore.

Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 72 DEL 03/09/2014

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BERARDI RAFFAELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
VASELLI STELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05 settembre 2014 al 20 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Li, 05 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il 16 settembre 2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli